

ACCORDO PER IL CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

Addì 13 dicembre 2016, presso la sede del Patronato ACLI in Roma, si sono incontrati:

- Il Patronato ACLI, in persona del Dott. Martino Troncatti, assistito dal Consulente del Lavoro dott. Massimo Brisciani, d'ora in poi denominato nel presente verbale "Il Patronato";
- Le OO.SS. Nazionali FILCAMS-CGIL nella persona di Concetta Di Francesco, FISASCAT-CISL nella persona di Mirco Ceotto, UILTUCS nella persona di Antonio Vargiu, le OO.SS. territoriali nella persona di Fabio Fois segretario della FILCAMS CGIL di Roma, le RSA di Patronato ACLI nella persona di Carlo Crucitti,

PREMESSO CHE

- Il Patronato applica il C.C.N.L. TDS Confcommercio, occupa sul territorio nazionale n. 254 dipendenti e svolge le attività istituzionali caratteristiche;
- Il Patronato ha registrato negli ultimi cinque anni un peggioramento progressivo della situazione economico-finanziaria, dovuto ad una pluralità di fattori e, principalmente, ai tagli del fondo statale operanti dal 2010, che negli ultimi due anni sono diventati strutturali con la riduzione dell'aliquota di finanziamento dallo 0,226% al 0,199% e la riduzione delle anticipazioni dall'80% al 68%;
- prendendo atto della situazione, il Patronato ha deciso di avviare un piano urgente di riorganizzazione finalizzato al recupero dell'equilibrio economico mediante l'adeguamento dei costi gestionali e l'impiego razionale della forza lavoro sul territorio nazionale, comportante anche il ridimensionamento d'organico;
- per far fronte all'esubero di n. 66 unità che origina dalla descritta riorganizzazione il Patronato ha avviato la procedura di riduzione del personale di cui agli articoli 4 e 24 della L. 223/1991 con comunicazione in data 1° dicembre 2016
- le OO.SS., preso atto della situazione di difficoltà del Patronato, hanno richiesto nel corso degli incontri l'individuazione e l'attivazione di iniziative volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali;
- le Parti intendono affrontare il predetto esubero con strumenti alternativi alla riduzione di personale;
- le Parti intendono accedere all'ammortizzatore sociale dell'assegno di solidarietà di cui all'art. 31, DLgs 148/2015;

Tutto ciò premesso le Parti

STIPULANO UN CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

ai sensi dell'art. 31 del DLgs 148/2015 nei termini di seguito specificati.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. ENTITA' DEGLI ESUBERI E MOTIVI DEL RICORSO AL CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

Le parti preso atto che il Patronato ha dichiarato esuberanti nelle unità produttive elencati nell'allegato alla comunicazione di avvio della procedura di cui all'art. 4 e 24 L. 223/91 citato in premessa pari a n. 66 lavoratori decidono il ricorso al contratto di solidarietà.

I motivi del ricorso al contratto di solidarietà e i relativi presupposti, richiamati nelle premesse al presente accordo e ampiamente discussi con le OOSS, sono riconducibili alla contrazione del fabbisogno d'organico

in conseguenza dell'adozione di un piano di riorganizzazione della sede centrale e di tutte le sedi territoriali del Patronato.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il contratto di solidarietà riguarderà tutti i lavoratori in forza presso la sede centrale e tutte le sedi territoriali del Patronato, ad esclusione di 4 unità che risultano distaccate presso altri enti (per un totale di 250 lavoratori), e sarà applicato nelle singole unità produttive con le modalità che saranno concordate con le RSA e RSU e descritte nei punti che seguono. Per motivi tecnico-organizzativi le figure apicali della Direzione generale, degli Area manager e dei Capi servizio verranno coinvolte nella sospensione nella misura del 10% di riduzione d'orario.

4. DECORRENZA E DURATA

Il contratto di solidarietà decorre dal 27 dicembre 2016 e ha durata annuale.

5. MODALITA' DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

La riduzione di orario su base settimanale è definita nella misura media del 30%, con un'applicazione massima in ciascuna unità produttiva e per ciascun lavoratore che non potrà eccedere il 50%. Per il personale apicale di cui al punto 3 la riduzione sarà del 10%.

La direzione del personale pianificherà con cadenza regolare e secondo criteri concordati con la RSA/RSU la riduzione dell'orario a copertura dei citati esuberanti con riduzione dell'orario di lavoro su base settimanale, di norma a giornate intere o mezze giornate, ovvero a giornate con orario ridotto, secondo schemi articolati dal lunedì al venerdì, per tutte le unità produttive indicate, con eventuale compensazione all'interno dei singoli mesi di calendario. La pianificazione delle riduzioni di orario sarà finalizzata al più razionale impiego del personale, per non pregiudicare in alcun modo le azioni volte al miglioramento dell'efficienza ed al rilancio dei servizi del Patronato, fermo restando il rigoroso rispetto delle disposizioni del C.C.N.L. del settore TDS e delle disposizioni di legge.



Le Parti si danno atto che ai sensi dell'art. 31 c.4 DLgs 148/15 il Patronato potrà variare in aumento l'orario di lavoro mediante comunicazione diretta ai lavoratori interessati con conseguente minor ricorso allo strumento della solidarietà per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro di carattere organizzativo e tecnico, ovvero di incremento dell'attività lavorativa in particolari periodi dell'anno.

Le eventuali modifiche strutturali alla riduzione di orario concordata potranno essere stabilite solo con un nuovo accordo fra le stesse parti firmatarie del presente accordo.

6. RETRIBUZIONE

Per effetto della riduzione di orario di lavoro come sopra definita la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi, contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, ad eccezione del trattamento di fine rapporto per il quale trovano applicazione le disposizioni dell'art.1, c.3, L.297/1982 e di quanto sotto specificato.

Il Patronato, sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo 148/2015, inoltrerà all'INPS istanza intesa ad ottenere il trattamento di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro.



Fatto salvo il caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, il Patronato anticiperà mensilmente il trattamento di integrazione salariale nella misura prevista conguagliando, previa autorizzazione, i relativi importi sui contributi previdenziali dovuti all'Istituto.

Per quanto concerne gli aspetti normativi e retributivi si concorda inoltre quanto segue:

- la retribuzione diretta verrà corrisposta per il numero di ore effettivamente lavorate;
- gli istituti indiretti delle ferie, dei permessi ROL e ex festività non subiranno riproporzionamento;
- gli istituti indiretti della 13ma e 14ma mensilità saranno riproporzionati sulla base dell'orario effettivamente svolto; pertanto all'azienda non deriveranno oneri indiretti e/o differiti sull'orario non svolto, per effetto del contratto di solidarietà;
- le eventuali deroghe all'orario ridotto concordato, per soddisfare temporanee esigenze relative ad incremento delle attività, dovranno essere approvate dalla direzione. Le eventuali ore prestate in più rispetto all'orario concordato e al di fuori del regime di compensazione di cui sopra, nei limiti comunque delle 40 ore settimanali, o del minore orario ordinario per i lavoratori part time non daranno titolo alla corresponsione delle maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro supplementare e/o straordinario.

7. MONITORAGGIO

Nel corso dell'attuazione del contratto di solidarietà, le parti ad ogni livello si incontreranno con cadenza di norma trimestrale e/o su richiesta delle stesse, per una verifica congiunta della situazione aziendale, dell'applicazione del contratto di solidarietà e dell'attuazione degli interventi programmati per il recupero dell'equilibrio economico-finanziario.

8. GESTIONE DEGLI ESUBERI


Verranno esaminate e concordate modalità di riduzione degli esuberi attraverso part time volontario, mobilità territoriale e all'interno del sistema e riqualificazione professionale.

Quale strumento sussidiario di gestione degli esuberi le Parti dichiarano di mantenere aperta la procedura di riduzione del personale di cui agli art. 4 e 24 L.223/1991 attivata dal Patronato con comunicazione del 1° dicembre 2016 al fine di agevolare l'esodo dei lavoratori che non si opporranno al licenziamento – e pertanto solo con criterio non oppositivo-, per consentire loro di avvalersi di nuove opportunità di ricollocazione.

In tali casi la riduzione d'orario sarà rivista in funzione del minor numero di esuberi.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito le procedure di consultazione di legge.

Il Patronato ACLI



RSA



Le Organizzazioni Sindacali

